

Omissis

FATTO e DIRITTO

Marcantonio Michele, avendo proposto giudizio, attualmente pendente avanti la Corte di Appello di Bari, per fare accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità di alcune cartelle esattoriali relative a crediti INPS, precisamente della cartella di pagamento n. 043 2000 0038893533, della cartella di pagamento n. 043 2002 0005781754 e della cartella di pagamento n. 043 2003 0011768614, con istanza del 26 febbraio 2010 chiedeva all'INPS di Foggia il rilascio degli atti interruttivi posti in essere dall'INPS in relazione al credito azionato con la cartella di pagamento 043 2000 0038893533, al fine di produrli nel predetto giudizio.

L'istanza di accesso era motivata in relazione all'esercizio del diritto di difesa.

L'INPS, con lettera del 25 marzo 2010 dichiarava che *"essendo pendente giudizio, in base al regolamento di attuazione adottato da questo Istituto relativo alla legge 241/1990 e successive modifiche, questo ufficio non può rilasciare la documentazione da lei richiesta.."*.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugnava la suddetta nota dell'INPS ed il regolamento in essa richiamato, se necessario, e chiedeva il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti oggetto dell'istanza con conseguente condanna dell'INPS alla loro esibizione.

Deduceva violazione degli artt. 22 e segg. della l. 241 del 1990; difetto di motivazione ed erronea interpretazione della disposizione del regolamento INPS assunto con determinazione del commissario straordinario n. 1952 del 16 febbraio 1994.

L'INPS non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

La richiesta di accesso inoltrata dal ricorrente all'INPS di Foggia riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'INPS in relazione al credito azionato con la cartella di pagamento 043 2000 0038893533.

Trattasi di atti costituenti documenti amministrativi, la cui richiesta è motivata con riferimento all'esercizio del diritto di difesa, avendo l'istante interesse a produrli nel giudizio proposto per l'annullamento della suddetta cartella esattoriale relativa a crediti INPS, attualmente in fase di appello.

Sussistono, in conseguenza, tutti i presupposti del diritto di accesso come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Nessun pregio ha, peraltro, quanto sostenuto dall'INPS con la nota di diniego impugnata, a parte l'estrema genericità del riferimento al regolamento in generale che si compone di ben 19 articoli e diversi allegati.

E' verosimile, comunque, attesa la portata di detta nota (*"essendo pendente giudizio, in base al regolamento di attuazione adottato da questo Istituto relativo alla legge 241/1990 e successive modifiche, questo ufficio non può rilasciare la documentazione da lei richiesta.."*), che il riferimento sia all'art. 16, comma 1 del regolamento citato, secondo cui *"Sono in ogni caso sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 241/90...c) i documenti coperti da segreto*

professionale, indicativamente elencati nell'Allegato A al punto I)".

Va, quindi, osservato che l'Allegato A, al punto I, comma 3, tra gli atti e documenti sottratti all'accesso, in quanto coperti da segreto professionale, indica "Atti e documentazioni contenute nei fascicoli relativi ad attività di contenzioso, di precontenzioso e di consulenza".

Tali atti, indubbiamente, sono ben diversi da quelli oggetto dell'istanza di accesso qui in esame.

Sono, infatti, sottratti all'accesso in base al principio codificato dall'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norma richiamata dall'art. 16 del regolamento INPS), in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza e gli atti defensionali.

Detta regola che ha una portata generale ed è valevole per tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di enti pubblici, risponde, come detto, al principio di salvaguardia della strategia processuale della parte che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200; sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893; 23 giugno 2008, n. 3119).

Essa regola non riguarda, quindi, i documenti in possesso dell'amministrazione, quand'anche relativi a controversia per cui pende giudizio tra l'amministrazione che li detiene e il privato che ne faccia richiesta.

D'altra parte, ove la pendenza del giudizio tra l'amministrazione che detiene il documento e il privato precludesse l'esercizio dell'accesso sarebbe impossibile per il privato l'esercizio effettivo del potere defensionale nei confronti di quell'amministrazione, così determinandosi un'ingiustificata compromissione del diritto di difesa che costituisce principio di rango costituzionale.

E' evidente a tal punto l'illegittimità dell'interpretazione che l'INPS ha dato alla norma regolamentare da esso ente richiamata nell'atto di diniego e la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere gli atti richiesti in applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato all'INPS di Foggia di fornire al ricorrente copia conforme all'originale di tutti gli atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito azionato dall'INPS con la cartella di pagamento n. 043 2000 0038893533.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'INPS di Foggia di fornire al ricorrente gli atti e documenti di cui all'istanza del 26 febbraio 2010.

Condanna l'INPS di Foggia al pagamento di euro 700,00 per spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con

l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO